

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 150/23/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte ricorrente ha richiesto la discussione della causa in pubblica udienza. Il Relatore illustra i motivi della controversia.

Si è costituito l'Ufficio, rappresentato dal Dott. Marco Riccobono che chiede il rigetto del ricorso.

È presente il difensore dei ricorrente, Dott. Alberto Palmieri che insiste per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, visti gli atti, udito il Relatore e le parti presenti all'udienza, si ritira in Camera di Consiglio e assume la seguente decisione:

L'Ufficio ha emesso l'atto di accertamento, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del Dpr 600/73, avendo rilevato che la contribuente negli anni 2007 e 2008 ha realizzato incrementi patrimoniali per l'acquisto di due immobili per complessivi € 299.850,00 non compatibili con i redditi dichiarati. La contribuente ha impugnato tempestivamente gli atti di accertamento documentando di aver alienato, unitamente al coniuge, in data 30/05/2005, le quote di proprietà del 50% cadauno di un terreno edificabile, con atto registrato a Legnano, per il prezzo di t 329.700,00. In data 13.03.2008, il coniuge ha alienato una proprietà immobiliare per il prezzo di € 145.000,00. La ricorrente afferma che le dismissioni immobiliari effettuate, unitamente al coniuge, che hanno consentito l'introito di complessivi £ 474.700,00, giustificano ampiamente l'investimento di complessivi € 299.850,00.

Si è costituito l'Ufficio che contesta le giustificazioni fornite dalla ricorrente affermando che in sede di contraddittorio la contribuente non ha documentato quanto qui affermato e non piu' documentabile in sede contenziosa.

Il Collegio non puo' accogliere la domanda formulata dall'Ufficio, di inammissibilità delle prove non fornite in sede di contraddittorio, perchè la contribuente ha prodotto a Questo Collegio atti ben noti all'Amministrazione Finanziaria che ne aveva già eseguito la registrazione. L'Ufficio, nel rispetto delle norme di legge in materia, era tenuto a rilevare dal cassetto fiscale della contribuente tutte le operazioni da questa poste in essere e non già solo quelle relative agli incrementi patrimoniali che hanno fatto generare un dispendioso contenzioso tributario.

Il Collegio accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 800,00 complessivi.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio liquidate in E 800,00 complessivi.